

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VERBANO CUSIO OSSOLA****REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA**

Approvato con deliberazione n. del

SOMMARIO**CAPO I – OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

ART. 1 – OGGETTO.....
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE.....
ART. 3 – FUNZIONI DELL'AVVOCATURA.....
ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO.....
ART. 5 – INCARICHI ESTERNI.....
ART. 6 – PRATICA PROFESSIONALE.....
ART. 7 – COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA AZIENDALE.....
ART. 8 – DOTAZIONE SRUMENTALE DELL'AVVOCATURA.....
ART. 9 – MODALITA' PER LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO.....
ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA.....
ART. 11 – ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO.....
ART. 12 – ULTERIORE ATTIVITA'.....
ART. 13 – DOVERE DI COLLABORAZIONE.....

CAPO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

ART. 14 – COMPENSI PROFESSIONALI.....
ART. 15 – CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
ART. 16 – LIMITE RETRIBUTIVO PER I COMPENSI PROFESSIONALI.....
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00834880033

FONTI NORMATIVE, CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI

Il presente Regolamento è stato elaborato in considerazione della nuova disciplina dettata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari :


1 - Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

2 – Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

3 – Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247”;

4 - C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità quadriennio 1994/1997;

5 – Regolamento degli Uffici legali degli Enti Pubblici approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma ai sensi dell'art. 15 della Legge Forense nell'adunanza n. 47 del 12.12.2013.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VERBANO CUSIO OSSOLA

CAPO I - OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura dell'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione, conformemente alla Legge 31 Dicembre 2012 n. 247 nonchè alla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24.06.14 n. 90.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici.
3. Gli Avvocati del ruolo professionale esercitano le proprie funzioni con sostanziale autonomia rispetto all'apparato amministrativo ed agli stessi devono essere affidate attività di natura professionale mentre quelle di tipo gestionali devono avere riguardato a mere funzioni di supporto all'attività professionale.
4. L'Avvocato del ruolo professionale non è soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica e risponde esclusivamente al Direttore Generale

Articolo 2

Organizzazione

1. L'Avvocatura aziendale, indicata nell'organigramma dell'Azienda Sanitaria Locale VCO con la denominazione di "Avvocatura", è struttura dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634860033

2. E' preposto e fa parte dell'Avvocatura dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, conformemente alla pianta organica aziendale, esclusivamente il Dirigente del profilo professionale avvocato del Ruolo Professionale del CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Comparto Sanità, con rapporto di dipendenza ed iscritti, in tale qualità, all'Albo Speciale ex art. 23 della Legge 23 Dicembre 2012 n. 247, tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania.

3. L'Avvocatura Aziendale si avvale del supporto di personale amministrativo per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie e funzionali all'espletamento della funzione togata.

4. La dotazione del personale togato e del personale amministrativo di supporto per il funzionamento e gli adempimenti dell'Avvocatura aziendale, viene stabilita di concerto tra la Direzione Aziendale ed i Dirigenti Avvocati in relazione al carico di lavoro e agli incombenti da espletare presso gli uffici giudiziari.

5. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura aziendale:

- a. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- b. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- c. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- d. cura la registrazione degli atti introduttivi dei giudizi notificati all'Azienda e l'esito dei giudizi
- e. cura ed aggiorna l'agenda legale scadenzando i termini per le costituzioni in giudizio, memorie istruttorie, conclusionali e tutte le altre incombenze
- f. si occupa della gestione di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- g. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso pendente;
- h. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.
- i. su delega dell'avvocato, infine provvede alla notifica degli atti giudiziari, all'iscrizione a ruolo delle cause previo versamento delle imposte prescritte dalla vigente normativa (contributo unificato), al deposito di memorie ed al ritiro di atti e/o documenti processuali, alla visura dei fascicoli di causa, alla richiesta e/o al ritiro di copie di sentenze in copia uso studio, uso appello e/o munita di formula esecutiva, alla richiesta e/o al ritiro di altri titoli giudiziali, e ad ogni altra attività di supporto delegabile, da svolgere presso tutte le cancellerie delle Autorità giudiziarie facenti parte del competente Distretto di Corte d'Appello nonché presso altre Pubbliche Amministrazioni (Conservatoria registri immobiliari, CCIA, Anagrafe tributaria, ecc.).





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

6. Le direttive per il corretto funzionamento del Servizio Amministrativo, sono impartite dal Dirigente avvocato.
7. Il dirigente Avvocato dell'Avvocatura dell'Azienda risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Direttore Generale, nella qualità di legale rappresentante dell'ente pubblico.

Articolo 3

Funzioni dell'Avvocatura

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- 1 - contenziosa: tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda Sanitaria Locale VCO attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa degli interessi aziendali e la cura degli affari legali dell'Ente del SSN, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- 2 - consultiva: consulenza legale e senza limiti di materia, a favore della Direzione Aziendale e dei vari Uffici dell'Azienda Sanitaria Locale VCO
- 3 - La funzione contenziosa è svolta davanti tutte le giurisdizioni anche superiori in tutte le fasi e gradi di giudizio nei giudizi di cui e' parte l'Azienda:
 - a. amministrativi;
 - b. civili;
 - c. dinanzi alla Corte Costituzionale;
 - d. dinanzi alla Corte dei Conti;
 - e. penali, ciò sia mediante l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ai sensi degli artt. 74 e seg. del c.p.p., sia nella veste di responsabile civile ai sensi dell'art. 83 e seg. del c.p.p. e previo specifico mandato del Direttore Generale dell'Azienda;
 - f. tributari nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto.
 - g. arbitrali;
4. All'avvocatura aziendale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In particolare, all'Avvocato è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, affinché l'ente venga rappresentato e difeso in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate, anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura con l'autonomia e l'indipendenza propria della professione forense.

5. Il Dirigente Avvocato dell'Azienda Sanitaria Locale VCO, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, possono compiere e ricevere, nell'interesse dell'ente, tutti gli atti del processo. In particolare, puo' impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'ente quale parte processuale, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio, avvalendosi all'uopo ed in tema di responsabilità professionale medica, dell'ausilio di dipendenti dell'ente in possesso di specializzazione medico-legale e/o di area sanitaria specialistica, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio e conformemente agli interessi dell'ente pubblico patrocinato.

6. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa dell'Azienda Sanitaria Locale VCO in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa assicura la collaborazione con la Direzione aziendale e gli uffici amministrativi e non dell'Azienda, al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e/o interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e della correttezza in qualsiasi materia di competenza aziendale. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e con le procedure definite dal presente regolamento.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Articolo 4

Incarichi esterni

E' facoltà del Direttore Generale, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio - in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura aziendale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Avvocatura Aziendale - attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

Articolo 5

Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura aziendale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà diritto ad alcun compenso né costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 6

Composizione dell'Avvocatura aziendale

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato dell'Azienda Sanitaria Locale VCO esclusivamente coloro che rivestono lo *status* di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti al Ruolo Professionale, profilo di Avvocato dirigente, del C.C.N.L. del Ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del SSN, abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) ed art. 23 della Legge n.247/2012),
2. La rimozione di ciascun Dirigente avvocato dall'Avvocatura e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo nei seguenti casi:
- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormegea (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale Forense;

- richiesta di mobilità volontaria interna del Dirigente Avvocato allo svolgimento di altro incarico di natura amministrativa, subordinata all'assenso dell'Ente datoriale.

Articolo 7

Dotazione strumentale dell'Avvocatura

1. La dotazione strumentale, proporzionata ai carichi di lavoro, e' assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Azienda.

2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività, al fine di assicurare nel miglior modo possibile e tempestivamente l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura, ciò anche in considerazione della recente normativa che ha introdotto il "processo telematico".

3. Al fine di ottemperare a tutte le incombenze di rito, l'Avvocatura ha possibilità di accedere al fondo economale per attingere le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, Contributo unificato, bolli, ecc.), previa richiesta motivata alla Struttura Aziendale competente.

Articolo 8

Modalità di svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici dell'Azienda, sono:

- il Direttore Generale;
- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore Sanitario;
- i Direttori delle Strutture Aziendali;

2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa ed esaustiva esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito di diritto che viene sottoposto, dovendo - a tal fine - ritenersi inammissibile, qualsiasi richiesta di natura meramente gestionale, di stretta competenza degli uffici amministrativi aziendali.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Articolo 9

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza ed i diritti defensionali correlati ai rapporti tra l'avvocatura e l'amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Articolo 10

Ulteriore attività

1 Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura aziendale svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente disciplina professionale.

2. L'Avvocatura provvede altresì a:

- a- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- b- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- c- suggerire l'adozione di provvedimenti e/o di risposte in esito a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite;
- d- partecipare a riunioni indette dalla Direzione Aziendale al fine di garantire il necessario supporto legale in qualsiasi materia trattata.

Articolo 11

Dovere di collaborazione

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura aziendale le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario o ritenuto dall'Avvocatura utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante e tempestiva informazione riguardo all'evoluzione ed agli sviluppi della pratica interessata.

2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente della Struttura Aziendale competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura Aziendale, di media entro giorni quindici (15) dalla richiesta, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.
3. Il termine di giorni quindici potrà essere sensibilmente abbreviato fino al massimo di gg. 5, su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso (a titolo esemplificativo: procedure d'urgenza ex art. 700 cpc, ricorsi amministrativi con istanza di sospensiva del provvedimento impugnato ecc.).
4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura aziendale, vanno da questa prontamente segnalate alla Direzione Aziendale, alla quale compete effettuare gli opportuni accertamenti ed assumere le conseguenti iniziative a tutela degli interessi aziendali, ivi comprese eventuali procedure disciplinari a carico dei soggetti omittenti.

Capo II - Disciplina dei compensi professionali

Articolo 12

Compensi professionali

1. Ai Dirigenti Avvocati assegnati all'Avvocatura vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 23 dicembre 2012 n. 247 e dall'Art. 9 della Legge 18 agosto 2014 n. 114.

2. I compensi vengono corrisposti nei seguenti casi:

- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziarie delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione ed atti simili) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, contabile, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) nei quali:

a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e le deduzioni difensive dell'Azienda quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;

b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui l'Azienda Sanitaria abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente;

4. sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5. Ai fini del presente articolo, le ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore del Dirigente Avvocato dell'Azienda in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria previo recupero in danno della parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie per il recupero coattivo.

Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati, con spesa a carico del bilancio dell'ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui all'art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, approvati con D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (G.U. 2.4.2014 serie generale n. 77) e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

Sono corrisposti altresì ai dirigenti avvocati, anche i compensi riconosciuti e versati



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

spontaneamente dalle controparti, nel caso di rinuncia e/o abbandono dei giudizi promossi e/o pendenti.

Tali compensi professionali recuperati a carico delle parti risultate soccombenti, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 9 commi 3 e 7 della Legge n. 114 del 18 agosto 2014, non potranno, per ciascun avvocato, superare il corrispondente trattamento economico annuo complessivo in godimento, calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie (IRPEF – IRAP). La parte eccedente che dovesse residuare, verrà incamerata al bilancio Aziendale.

7. Nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, ai sensi dell'art. 9 commi 6 e 7 della Legge n.114 del 18 agosto 2014, sono corrisposti a favore del Dirigente Avvocato, compensi corrispondenti ai parametri forensi vigenti (DM 10 marzo 2014 n. 55) da porsi a carico del bilancio aziendale e nel limite di cui al trattamento economico annuo complessivo in godimento a ciascun avvocato calcolato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e delle imposte tributarie (IRPEF - IRAP).

8. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati cessati dal servizio, a qualunque titolo, spetteranno i compensi commisurati alle attività professionalità svolte.

Articolo 13

Corresponsione e ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'art.14, comma 6, sono ripartiti nel seguente modo:

- 5 % a favore dell'Azienda Sanitaria a copertura forfettaria delle spese generali così come previsto dall'art. 64 del CCNL quadriennio normativo 1994/1997 per l'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;

- 95% così suddiviso:

- 70% all'Avvocato Dirigente
- 30% all'equipe della Struttura Operativa Legale ed attribuito proporzionalmente secondo la qualifica rivestita dal personale addetto

2. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Azienda Sanitaria a titolo di onorari professionali, si fa riferimento ai parametri professionali forensi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (Decreto Ministero Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato sulla G.U. 2.04.14 Serie Generale n. 177 ai sensi dell'art. 13 comma 6 della



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Legge 31 Dicembre 2012, n. 247) ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.

3. La corresponsione dei compensi professionali a favore del Dirigente avvocato e a favore del personale amministrativo assegnato e di volta in volta individuato, avviene entro il mese successivo dall'avvenuto incasso degli importi dovuti dalla parte soccombente e/o dall'invio della notula da redigersi in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento alla Struttura Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche Finanziarie.

Articolo 14

Limite retributivo per i compensi professionali

La SOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie dovrà verificare che gli importi spettanti ai Dirigenti Avvocati siano corrispondenti al limite annuo previsto dal comma 7 dell'art. 9 Legge n.114/2014, che dovrà essere calcolato annualmente per ciascun avvocato conformemente a quanto indicato all'art. 14 commi 6 e 7 del presente regolamento.

Articolo 15

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.
2. In via transitoria, il presente regolamento si applica alle notule emesse successivamente all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con mod. del D.L. 90/2014.